COMUNE DI BOSA

Prov. di Oristano

CONSULTA GIOVANI COMUNALE

STATUTO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30/10/2014

CAPO I
NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

FONTI NORMATIVE

Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro fondamento giuridico nella legge n° 267/2000, T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali, nonché nel Titolo III – Capo I, articolo 55 del vigente Statuto Comunale, allo scopo di valorizzare e sostenere le libere forme associative e l'organizzazione delle politiche giovanili.

Art. 1 - Istituzione

E' istituita dal Comune di Bosa, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 in data 30/10/2014 la "CONSULTA GIOVANI COMUNALE" – di seguito denominata Consulta, quale organo di rappresentanza, incontro e partecipazione dei giovani della comunità di Bosa.

Art. 2 - Finalità

La Consulta rappresenta i giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani e quindi di tutta la comunità. La Consulta inoltre favorisce il raccordo tra i giovani e le istituzioni locali, si propone di essere un punto di riferimento ed uno strumento di conoscenza della realtà giovanile locale e attende alle finalità indicate:

- promuovere progetti ed iniziative inerenti i giovani;
- attivare dibattiti, ricerche, incontri e iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo);
- presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione inerenti le tematiche giovanili e fornire pareri non vincolanti su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani;
- promuovere rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e raccordarsi con il livello nazionale ed internazionale.

La Consulta è un'associazione senza fini di lucro che può gestire un budget per il suo funzionamento, eventualmente assegnato dalla Giunta Comunale o raccolto attraverso altre forme di finanziamento.

CAPO II
ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANI

Art. 3 - Organi

Sono organi della Consulta:
l'Assemblea, quale organo centrale di indirizzo;
il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo;
le Commissioni di Lavoro, quali organi operativi.

Art. 4 - L'Assemblea

a) Composizione

L'Assemblea è costituita da:

- giovani residenti, domiciliati o aventi interessi nel Comune di Bosa di età compresa tra i quindici e i trentacinque anni, con diritto di voto;

- un rappresentante per ogni istituto scolastico superiore cittadino, con diritto di voto;
- un rappresentante per ognuna delle organizzazioni giovanili che operano sul territorio Comunale, con diritto di voto;
- il Sindaco o un suo delegato, l'Assessore alle Politiche Giovanili e un Consigliere Comunale di minoranza, senza diritto di voto.

b) Adesione

I giovani che intendono far parte dell'Assemblea devono fare una richiesta all'Assessore alle Politiche Giovanili sulla base della modulistica che verrà predisposta da parte degli Uffici Comunali. La richiesta si intende accettata una volta verificati dal Consiglio Direttivo i requisiti di ammissibilità (età, residenza o domicilio nel Comune di Bosa).

c) Competenze

L'Assemblea elegge il Consiglio direttivo, nelle sue differenti funzioni, attraverso una votazione a scrutinio segreto, su ciascuna delle cariche. In caso di presentazione di una sola candidatura per ogni funzione, l'Assemblea può decidere di votare in modo palese. L'Assemblea può sostituire un componente del Consiglio direttivo. Spetta all'Assemblea:

- eleggere il Consiglio direttivo;
- deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
- deliberare un programma generale delle attività.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo

a) Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Referenti delle Commissioni di Lavoro.

Ogni componente del Consiglio Direttivo è espressione di tutta la Consulta.

b) Competenze

Il Consiglio direttivo, attua il programma discusso e deliberato in assemblea attraverso:

- il reperimento e l'utilizzo di finanziamenti e di risorse;
- l'attività di ricerca;
- la promozione attività culturali;
- i rapporti con altre associazioni e consulte.

c) Durata

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti, in prima convocazione, o a maggioranza assoluta dei presenti, in seconda convocazione. I Consiglieri del Direttivo durano in carica due anni e alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.

d) Decadenza

I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive senza adeguata giustificazione.

Art. 6 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta la Consulta.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di assenza del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Art. 7 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Nel verbale devono essere riportate le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'Assemblea.
In caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.

Art. 8 – Il Tesoriere

Il Tesoriere si occupa di custodire, erogare e rendicontare sui finanziamenti gestiti dalla Consulta.

Art. 9 - Le Commissioni di Lavoro

Le Commissioni di Lavoro sono nominate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo e sono composte da un numero adeguato di componenti.

CAPO III
FUNZIONAMENTO

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è riunita ordinariamente dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni volta se ne ravvisi la necessità. L'Assemblea deve essere riunita comunque quando ne faccia richiesta almeno il 20% dei suoi componenti.
Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta sia il Sindaco che due terzi dei Consiglieri Comunali.
La seduta dell'Assemblea è valida se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un quinto dei componenti l'Assemblea.
Le riunioni dell'Assemblea sono aperte al pubblico.
La Consulta Giovani può richiedere che partecipino ai propri lavori, senza diritto di voto, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali.
Possono prendere parte attiva alle riunioni dell'Assemblea, senza poter tuttavia esercitare il diritto di voto, anche i residenti o domiciliati nel Comune di Bosa di età superiore ai trentacinque anni, consensualmente alla volontà della maggioranza dei componenti dell'Assemblea presenti.
Le deliberazioni della Consulta Giovani non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art. 11 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente in qualsiasi momento o da almeno la metà dei componenti ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti.

Art. 12 - Insediamento

La Consulta è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili.

Art. 13 - Sede

La Consulta ha sede presso i locali del Comune. In tale sede si tengono le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo della Consulta. L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal competente organo Comunale.

Art. 14 - Durata

La Consulta è istituita a tempo indeterminato.

Art. 15 - Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentita l'Assemblea della Consulta.
L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. La modificazione deve essere ratificata dal Consiglio Comunale.

Art. 16 - Regolamento

La Consulta può darsi un proprio regolamento interno, integrativo al presente Statuto e nel rispetto delle norme contenute in esso, con apposito atto approvato dall'Assemblea.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, oltre che al "buon senso", si rimanda alle leggi, alle normative ed ai regolamenti vigenti.